

# **Decreto federale concernente l'acquisto di materiale d'armamento 2013 (Programma d'armamento 2013)**

del 5 dicembre 2013

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 2013<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Art. 1**

<sup>1</sup> È approvato l'acquisto di materiale d'armamento secondo il Programma d'armamento 2013.

<sup>2</sup> Per l'acquisto del materiale d'armamento è stanziato un credito complessivo di 740 milioni di franchi secondo l'elenco dei crediti d'impegno in allegato.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Il fabbisogno finanziario annuo è iscritto nel preventivo.

<sup>2</sup> L'acquisto del materiale d'armamento grava il credito a preventivo, rubrica 1045/A2150.0100 «Materiale d'armamento» (Difesa).

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio nazionale, 5 dicembre 2013

Il presidente: Ruedi Lustenberger  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 3 dicembre 2013

Il presidente: Hannes Germann  
La segretaria: Martina Buol

<sup>1</sup> RS 101  
<sup>2</sup> FF 2013 3045

*Allegato*

## **Elenco dei crediti d'impegno**

Progetti	Importi in fr.
– Condotta	209 000 000
– Mobilità	160 000 000
– Appoggio e capacità di resistenza	149 000 000
– Protezione delle proprie forze	222 000 000
<b>Credito complessivo del Programma d'armamento 2013</b>	<b>740 000 000</b>